



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Originale Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>308</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>30 / 12 / 2016</u></p>	<p>Oggetto: Autorizzazione all'utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art.195 del D.Lgs. n.267/2000 per l'esercizio 2017.</p>
---	--

L'anno duemilasedici, il giorno 30 del mese di dicembre, alle ore 14,30 e ss., nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	Avv. Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
BOLOGNA	Ing.Raffaella	ASSESSORE	x	
CAPONE	Arch.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	Dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	Dott.ssa Ivana	ASSESSORE		x
DE MICHELE	Dott.Giuseppe	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	Avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	Dott.Felice	ASSESSORE		x
DI GIFICO	Avv.Carmelina	ASSESSORE		x
LIGNOLA	Dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6Assessori, ed assenti n. 4 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Su proposta dell'Assessore alle Finanze Dott. Luca Lignola
e sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente della 2^a Area**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 in data 15/6/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018;

Considerato che, per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti nell'esercizio 2017, può rendersi necessario ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione derivanti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di legge;

Richiamato l'art.195 del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126, il quale testualmente recita:

- 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.*
- 2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*
- 3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.*
- 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.*

Tenuto conto che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti, non soggetti a vincolo di destinazione, andranno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

Vista la propria deliberazione n. 307 in data 30/12/2016, con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n.267/2000, per un importo di **€.11.270.211,47**, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente;

Ritenuto di provvedere all'autorizzazione di utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione, ai sensi dell'art.195 del D.Lgs. n.267/2000, allo scopo di evitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di tesoreria;

Dato atto che questo Comune non si trova in stato di dissesto finanziario;

Visto il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale chiarisce le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi garantendo la tassativa